



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon”
Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 – Napoli
STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE**

Prot. n. 13324/2021

CIRCOLARE INFORMATIVA

Corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) Livelli di reddito e maggiorazioni a decorrere dal 1° luglio 2021

L’art.2 del D.L. n.69/1988, convertito, con modificazioni dalla L. n.153/1988,concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Tanto premesso si comunica che con Legge n.46/2021 “*Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico ed universale*”, è stato avviato il processo di semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno della famiglia, con l’introduzione del nuovo istituto denominato “**Assegno Unico e Universale**”.

La misura **non è immediatamente operativa** e delega il Governo all’adozione di uno o più provvedimenti legislativi al fine di renderla effettiva, entro un anno dalla pubblicazione.

In attesa dei decreti attuativi, con il D.L. n. 79/2021, è stato previsto un “*periodo ponte*” che va **dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021**.

Il decreto disciplina, in via temporanea, il mantenimento dell’assegno al nucleo familiare per il 2021, che continuerà ad essere corrisposto **alle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati**, restando in vigore sino a tutto il **31 dicembre 2021**, con le seguenti maggiorazioni:

- di **euro 37,50** per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli
- di **euro 55,00** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

In relazione alla suindicata normativa l’INPS, con **messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021**, ha diramato le tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2020, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei a decorrere dal 1° luglio 2021, **integrando le note delle relative tabelle riferite ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni di cui all’art. 5 del predetto D.L. n. 79/2021**.

Pertanto, per poter percepire gli Assegni per il nucleo familiare, in attesa della disciplina che renderà attivo l’assegno unico e universale per i figli, gli interessati possono presentare istanza, a decorrere dal mese di luglio 2021, con le modalità indicate da questa circolare, entro il termine perentorio del giorno 5 di ciascun mese.

Le istanze potranno essere presentate dalla data della presente disposizione e verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico rilevato dal numero di protocollo aziendale.

Si ricorda che l'ANF è determinato, in misura differenziata, secondo le relative tabelle, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito percepito dal nucleo stesso a condizione che il reddito sia costituito almeno per il 70% da reddito di lavoro dipendente. Le tabelle potranno essere visionate sul sito www.inps.it (**Messaggio INPS n. 2331 del 17.06.2021**).

Presentazione delle domande

Le richieste per la concessione degli ANF dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo della Sede Amministrativa o a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Azienda santobonopausilipon@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf, in un unico file, debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata; non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato o ad altra diversa PEC aziendale. Il richiedente dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati Cognome e Nome del dipendente "RICHIESTA ANF 2021".

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sulla base della modulistica allegata alla presente disposizione che sarà pubblicata sul sito web aziendale (www.santobonopausilipon.it) nella sezione modulistica ad uso interno. Di tanto sarà dato avviso ai dipendenti tramite indirizzo di casella e - mail aziendale degli stessi.

L'utilizzo di modulistica differente o la compilazione non conforme alla presente disposizione, non verrà presa in considerazione, in attesa della regolarizzazione della pratica ANF.

Si precisa, altresì, che il richiedente dovrà allegare alla istanza di richiesta per la concessione degli ANF la documentazione specificamente indicata nell'allegato B della presente disposizione. Nel presentare le istanze, i dipendenti dovranno attenersi scrupolosamente alla presente disposizione e comunque si ribadisce che le istanze dovranno pervenire all'ufficio entro il termine perentorio del 5 del mese.

Si sottolinea che le dichiarazioni per le richieste degli ANF saranno rese dai dipendenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che, a seguito di accertamenti, in caso di dichiarazioni false, i dichiaranti verranno perseguiti ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., con conseguenze penali e disciplinari.

L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di richiedere ai dipendenti per il controllo previsto dalla legge, la visione della documentazione originale in possesso del dipendente. In caso di diniego, si provvederà a sospendere gli ANF fino al termine del procedimento.

Per evitare errori che comporterebbero conseguenze penali e disciplinari, si sottolinea che nella dichiarazione di cui al punto F9) - Redditi percepiti- della richiesta, il dipendente dovrà fare attenzione a riportare esattamente tutti i redditi previsti nel suddetto punto. In particolare, dovranno essere indicati i redditi di cui alla C.U. 2020 e gli importi desumibili dai singoli quadri dei modelli 730/20 e Unico 2020. Per i redditi dei fabbricati il dipendente dovrà riportare i dati indicati nei succitati modelli 730 e Unico.

Si dispone, infine, che eventuali recuperi, dovuti a false dichiarazioni, saranno effettuati di ufficio dal Trattamento Economico e Stipendi, con conseguente comunicazione agli AA.LL. per il seguito di competenza.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla coadiutore amministrativo Masiello Assunta (int. 5223) presso l'Ufficio Trattamento Economico e Stipendi della S.C. Gestione Risorse Umane, Via Teresa Ravaschieri, 8.

Per quanto attiene alle condizioni per il riconoscimento del beneficio, alla modulistica da utilizzare e ad ulteriori indicazioni/precisazioni in merito, si rimanda all'appendice alla presente circolare.

f.to IL DIRETTORE della S.C. RISORSE UMANE
Dr.ssa Alessandra Covino

F.to il Responsabile PP.OO.
"Trattamento economico e stipendiale" e "Trattamento pensionistico e previdenziale" – Dr.ssa Paola Marciano

APPENDICE

Per **nucleo familiare**, ai fini dell'ANF, si intende:

- il lavoratore o la lavoratrice richiedente
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli ed equiparati minorenni non coniugati
- i figli maggiorenni inabili al 100% non coniugati
- altri familiari inabili al 100% non coniugati
- nipoti minorenni a carico del richiedente

In presenza di nuclei familiari numerosi (almeno quattro figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni) hanno diritto all'ANF anche i figli o equiparati, di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti. In tal caso il dipendente dovrà presentare attestazione di iscrizione a Scuola/Università o copia del contratto di apprendistato.

Sono considerati equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto. I componenti del nucleo familiare sono tali anche se non conviventi.

Per quanto riguarda i nipoti, il lavoratore potrà, inoltre, richiedere gli ANF quando i genitori degli stessi si trovino in stato di indigenza (senza lavoro e senza reddito). A tal uopo i genitori dovranno rendere dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dello stato di indigenza e dello stato di disoccupazione, come da modello allegato alla presente circolare.

Il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche laddove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo.

Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all'incremento del patrimonio del genitore stesso.

A tal fine, i genitori dei minori a carico del dipendente, dovranno presentare la dichiarazione di cui agli Allegati n. 3 e 4 corredata dalla documentazione prevista all'allegato B – punto B).

Ai fini dell'attribuzione degli ANF per i **componenti familiari inabili al 100%**, il dipendente dovrà allegare il verbale di inabilità. Si raccomanda di non sostituire tale verbale con il cosiddetto certificato Legge 104/92. In tal caso sarà sospesa l'attribuzione degli ANF per inabilità, in attesa della regolarizzazione.

Per la **determinazione del nucleo familiare**, preso atto di quanto stabilito con la L. n. 76/2016 in riferimento alle unioni civili e alle convivenze di fatto, giusta circolare INPS n. 84/2017, si precisa quanto segue:

- *unioni civili*: unioni tra persone appartenenti allo stesso sesso;
- *convivenze di fatto*: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per quanto concerne la qualificazione di “*unito civilmente*”, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile, mentre per le “*convivenze di fatto*” si terrà conto della sola situazione di convivenza, di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della citata legge, con la stipula del contratto di convivenza di cui al comma 50.

Per quanto non precisato, si fa espresso riferimento alla L. 76/2016 e alla circolare INPS n. 84/2017.

In caso di separazione o divorzio gli assegni familiari spettano al genitore cui sono affidati i figli, anche se l’avente diritto è l’altro coniuge. L’art. 211 della L. n. 151/1975, prevede che “*Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto di percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge*”.

Con l’affidamento condiviso, invece, entrambi i genitori hanno diritto a richiedere gli assegni familiari, con la conseguenza che diviene indispensabile un accordo tra gli stessi sul punto. Se questo manca, tuttavia, a prevalere è il diritto del genitore collocatario.

Non fanno parte del nucleo familiare:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i figli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.

Reddito Familiare: il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e degli altri componenti il nucleo familiare, che dovrà essere così costituito:

- i redditi assoggettabili ad IRPEF, compresi quelli a tassazione separata;
- redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati ad IRPEF;
- redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori ad € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, (ad esempio pensioni di invalidità civile, pensioni sociali, interessi di depositi e conti correnti bancari e postali etc);
- reddito derivante sia dall’abitazione principale che dalla seconda abitazione, al lordo della deduzione prevista dalla legislazione vigente.

Non si dichiarano:

- trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione indennità di trasferta per la parte non soggetta imposizione fiscale;
- trattamento di fine rapporto (TFR); anticipazione su TFR
- pensioni di guerra; rendite vitalizie Inail; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; indennità ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi perlinguali; indennità per ciechi parziali;
- indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione e somministrazione di emoderivati.

Per una corretta dichiarazione dei redditi familiari percepiti si fa espresso riferimento all’allegato A.

Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129/2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 559 della L. n. 311/2004, che disciplina i casi in cui l'assegno relativo all'intero nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto.

Legittimato all'esercizio del diritto è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

L'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell'importo dell'assegno continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in materia. Il dettato del comma 559 della Legge 311/2004 riguarda, infatti, esclusivamente l'erogazione materiale della prestazione relativa all'intero nucleo familiare.

La domanda, formulata nell'allegato n. 6, potrà essere presentata:

- dall'avente diritto, in concomitanza con il modello di richiesta di attribuzione dell'assegno nucleo familiare;
- dal coniuge dell'avente diritto, in via autonoma, successivamente alla presentazione della richiesta dell'assegno del nucleo familiare da parte del coniuge al proprio datore di lavoro.

La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione. Infatti, la facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 1 del decreto 4 aprile 2005, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall'avente diritto.

Nel caso siano erogati importi superiori a quelli dovuti, a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, le somme indebitamente erogate saranno recuperate dall'Azienda sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto) - (comma 3 art.1 decreto 4 aprile 2005).

Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell'art. 211 della L. n. 151/1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell'ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l'esclusiva legittimazione a chiedere l'assegno. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all'art. 1, c. 559 della L.311/04.